



2023/0290(COD)

5.12.2023

EMENDAMENTI 78 - 267

Progetto di relazione
Marion Walsmann
(PE754.649v01-00)

Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE

Proposta di regolamento
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

Emendamento 78

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, *in particolare* dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. ***La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo riconosce a tutti i minori il diritto di cominciare la vita nel miglior modo possibile, di crescere sani e di sviluppare pienamente il loro potenziale. Di tale diritto dovrebbero beneficiare tutti i bambini, senza il rischio di essere esposti a sostanze nocive durante l'uso dei giocattoli.*** È fondamentale ***pertanto*** garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, ***come quelli che derivano*** dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Or. en

Emendamento 79

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere

Emendamento

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere

adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche o **da componenti digitali, funzioni e caratteristiche** che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Or. en

Emendamento 80

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, **in particolare** dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, **anche** dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Or. en

Emendamento 81

Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che

Emendamento

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che

si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo. In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli. Pertanto il presente regolamento non include disposizioni specifiche **sulle vendite a distanza e online**, sulla segnalazione di incidenti da parte degli operatori economici e sul diritto di informazione e di rimedio, ma impone piuttosto agli operatori economici che forniscono informazioni su questioni di sicurezza relative ai giocattoli di informare le autorità e i consumatori in conformità delle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2023/988.

si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo. In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli. Pertanto il presente regolamento non include disposizioni specifiche sulla segnalazione di incidenti da parte degli operatori economici e sul diritto di informazione e di rimedio, ma impone piuttosto agli operatori economici che forniscono informazioni su questioni di sicurezza relative ai giocattoli di informare le autorità e i consumatori in conformità delle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2023/988. **Per quanto riguarda le vendite a distanza e online, il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2023/988 [il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti] e il regolamento (UE) 2019/1020 [il regolamento sulla vigilanza del mercato]. Se nell'Unione non vi è alcun operatore economico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 [il regolamento sulla vigilanza del mercato], il mercato online è considerato l'importatore responsabile della conformità dei giocattoli venduti ai consumatori situati nell'Unione e si assume pertanto le responsabilità dell'importatore ai fini del presente regolamento.**

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli dovrebbe fare riferimento al quadro giuridico esistente in materia di vendite online e integrarlo, in particolare il regolamento dell'UE relativo alla sicurezza dei prodotti e il regolamento dell'UE sulla vigilanza del mercato.

Emendamento 82

Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo. In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli.

Pertanto il presente regolamento non include disposizioni specifiche sulle vendite a distanza e online, sulla segnalazione di incidenti da parte degli operatori economici e sul diritto di informazione e di rimedio, ma impone piuttosto agli operatori economici che forniscono informazioni su questioni di sicurezza relative ai giocattoli di informare le autorità e i consumatori in conformità delle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2023/988.

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Emendamento

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo. In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli.

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Or. en

Emendamento 83

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo. In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli. ***Pertanto il presente regolamento non include disposizioni specifiche sulle vendite a distanza e online, sulla segnalazione di incidenti da parte degli operatori economici e sul diritto di informazione e di rimedio, ma impone piuttosto agli operatori economici che forniscono informazioni su questioni di sicurezza relative ai giocattoli di informare le autorità e i consumatori in conformità delle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2023/988.***

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Emendamento

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo. In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli.

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Or. en

Emendamento 84

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

**Proposta di regolamento
Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo.

Emendamento

(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti²⁵, che si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo.

In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli. Pertanto il presente regolamento non include disposizioni specifiche **sulle vendite a distanza e online**, sulla segnalazione di incidenti da parte degli operatori economici e sul diritto di informazione e di rimedio, ma impone piuttosto agli operatori economici che forniscono informazioni su questioni di sicurezza relative ai giocattoli di informare le autorità e i consumatori in conformità delle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2023/988.

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli. Pertanto il presente regolamento non include disposizioni specifiche sulla segnalazione di incidenti da parte degli operatori economici e sul diritto di informazione e di rimedio, ma impone piuttosto agli operatori economici che forniscono informazioni su questioni di sicurezza relative ai giocattoli di informare le autorità e i consumatori in conformità delle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2023/988.

²⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Or. en

Emendamento 85 **Morten Løkkegaard**

Proposta di regolamento **Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali e) si applica fatte salve le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che specificano e integrano tale regolamento, in particolare le norme stabilite dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti. Di conseguenza, sulla base del quadro giuridico orizzontale previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), ai fini del presente regolamento l'offerta di un

giocattolo pericoloso dovrebbe essere intesa come "contenuto illegale". A differenza di altri tipi di contenuti illegali, l'individuazione delle offerte di giocattoli pericolosi precedentemente identificati non richiede alcuna analisi sostanziale né giudizi soggettivi, ma solo la verifica che essi non siano elencati in una banca dati o in un'interfaccia online ufficiale liberamente accessibile e leggibile mediante dispositivi informatici messa a disposizione in uno Stato membro o nell'Unione. È pertanto opportuno introdurre requisiti specifici e complementari essenziali per contrastare efficacemente la vendita di giocattoli pericolosi online, in linea con l'articolo 2, paragrafo 4, lettera f), di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

This proposal addresses how the general provisions of the Digital Services Act related to reasonable efforts to check illegal content could be applied in the specific context of the Toy Safety Regulation. Taking into account that the DSA is a horizontal regulation that allows other pieces of legislation to specify and complement it, this should be addressed in the Toy Safety Regulation. It is consistent with Articles 2(4), 30 (2) and 31(3) of the DSA. Given the high number of notifications on Safety Gate that relate to illegal toys that can still be found regularly on online marketplaces, this measure is proportionate and does not impose a general monitoring obligation nor a general active fact-finding obligation, and they do not modify the DSA's general liability rules and exemptions.

Emendamento 86 Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) impone ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori

commerciali di esercitare il dovere di diligenza in materia di tracciabilità conformemente all'articolo 30. Le piattaforme online che non lo fanno dovrebbero essere responsabili della conformità dei giocattoli per i quali gli operatori commerciali non sono rintracciabili e assumersi la responsabilità degli operatori economici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

Or. en

Motivazione

The Digital Services Act (DSA) includes a new set of horizontal rules to regulate the responsibility of online intermediaries, including online marketplaces. The DSA obliges online platforms to conduct traceability due diligence on traders that conclude distance contracts with consumers on those platforms (Article 30 of the DSA). Where an online marketplace fails to carry out this due diligence, traders of non-compliant toys may be untraceable. This proposed new obligation on online marketplaces will therefore close this particular loophole. It would apply in the case of untraceable traders in the case of imported goods as well as to traders established in the EU that become untraceable. As established in relation to Article 11a, placing responsibility on online intermediaries is consistent with the “deemed importer” concept established under the proposal for a Regulation establishing the Union Customs Code and the European Union Customs Authority.

Emendamento 87 **Morten Løkkegaard**

Proposta di regolamento **Considerando 6 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) Il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) impone ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali di provvedere affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la

conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile (articolo 31). Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione di tali requisiti per le informazioni sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'articolo 31 del regolamento sui servizi digitali richiede la conformità dal momento della progettazione. Il presente regolamento fornisce le modalità ai fini dell'applicazione per le norme di sicurezza in materia di giocattoli nell'UE.

Emendamento 88

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire un'adeguata protezione dei bambini ***e di altre persone***, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura di giocattoli, comprese le vendite a distanza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Emendamento

(12) Per garantire un'adeguata protezione dei bambini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura di giocattoli, comprese le vendite a distanza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 89

Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Emendamento

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini, **e in particolare dei bambini con disabilità**, sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Or. en

Emendamento 90

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza **degli** utilizzatori o di **terzi**. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Emendamento

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza **dei bambini se sono gli** utilizzatori o di **un terzo**. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Or. en

Emendamento 91
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti

Emendamento

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti

dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene, **la cibersicurezza, la vita privata** e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Or. en

Emendamento 92

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà

Emendamento

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà

chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene, **la cibersicurezza, la vita privata** e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Or. en

Emendamento 93

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente

Emendamento

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene, **la cibersicurezza** e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia

protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Or. en

Emendamento 94

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di

Emendamento

(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'inflammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di

sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso **prevedibile** in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso **e dell'uso improprio prevedibili** in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Or. en

Emendamento 95

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. ***I radiogiocattoli*** devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata **e i giocattoli connessi a internet** devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersicurezza e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersicurezza, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. La

Emendamento

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. ***Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo come formulata nel suo commento generale n. 25 in relazione all'ambiente digitale, i giocattoli connessi, gli smart toy e i giochi online*** devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata, ***la sicurezza e la protezione dei bambini, dal momento della progettazione e per impostazione predefinita*** e devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersicurezza e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate

protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

sull'intelligenza artificiale]³¹. ***Tuttavia, questa legislazione non riguarda in modo specifico gli smart toy o giocattoli connessi, che potrebbero comportare rischi specifici per la salute e la sicurezza che possono essere provocati da un attacco informatico o legati all'interazione dei bambini con i sistemi di intelligenza artificiale. I rischi per la salute e la sicurezza connessi alla cibersicurezza o alle funzioni basate sull'intelligenza artificiale dei giocattoli dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*** Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersicurezza, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento 96
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. ***I radiogiocattoli*** devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata **e i giocattoli connessi a internet** devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersicurezza e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto **non** dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersicurezza, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. La protezione della salute dei bambini non dovrebbe **tuttavia** limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

Emendamento

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. ***Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo come formulata nel suo commento generale n. 25 in relazione all'ambiente digitale, i giocattoli connessi, gli smart toy e i giochi online*** devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata, ***la sicurezza e la protezione di bambini, dal momento della progettazione e per impostazione predefinita*** e devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersicurezza e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]. ***Tuttavia, questa legislazione non riguarda in modo specifico gli smart toy o giocattoli connessi, che potrebbero comportare rischi specifici per la salute e la sicurezza che possono essere provocati da un attacco informatico o legati all'interazione dei bambini con i sistemi di intelligenza artificiale. I rischi per la salute e la sicurezza connessi alla cibersicurezza o alle funzioni basate sull'intelligenza artificiale dei giocattoli rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*** Pertanto dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di

cybersicurezza, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. La protezione della salute dei bambini non dovrebbe limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

³⁰ *Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).*

³¹ *OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.*

Or. en

Emendamento 97
Beata Mazurek

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet

Emendamento

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a Internet

devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. ***La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.***

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli ***in aggiunta ai regolamenti settoriali.***

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Or. en

Emendamento 98

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente **alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi** al regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce **regole armonizzate sull'intelligenza artificiale**]³¹. **Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.**

Emendamento

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali, **anche sulla cibersecurity**, per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a Internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce requisiti **orizzontali in materia di cibersecurity per prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020**]. **Tuttavia, i giocattoli connessi a Internet potrebbero comportare rischi specifici per la salute e la sicurezza che possono essere provocati da un attacco informatico. I giocattoli connessi a Internet attaccati da terzi malintenzionati possono comportare rischi specifici che, a seconda dell'uso previsto o di un uso improprio ragionevolmente previsto, possono avere un impatto sulla salute e sulla sicurezza degli utenti. A tale riguardo, i rischi per la salute e la sicurezza connessi alle funzioni di cibersecurity dei giocattoli connessi a Internet rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.**

³⁰ *Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative*

alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Or. en

Motivazione

L'ultima parte del paragrafo è stata spostata nei considerando 14 bis e 14 ter a fini di chiarezza.

Emendamento 99

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. La protezione della salute dei bambini non

Emendamento

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a Internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. La protezione della salute dei bambini non

dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali *e dell'intelligenza artificiale* nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Or. en

Emendamento 100

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersicurezza e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva

Emendamento

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a Internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersicurezza e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva

2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. ***Pertanto non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli.*** La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ ***e al regolamento [inserire il numero di serie del regolamento relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020]***. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale ***come componente di sicurezza*** devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Or. en

Emendamento 101
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]. Poiché il presente regolamento si focalizza principalmente sui "sistemi di IA ad alto rischio" e non si riferisce in modo specifico ai giocattoli, non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersicurezza, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli.*

Or. en

Emendamento 102

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]. Poiché il presente regolamento si focalizza principalmente sui "sistemi di IA ad alto rischio" e non si riferisce in modo specifico ai giocattoli, non dovrebbero essere stabiliti requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersicurezza, protezione dei dati*

personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli.

Or. en

Motivazione

Spostato dal considerando 14 ai fini di chiarezza.

Emendamento 103

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) La protezione della salute dei bambini non dovrebbe limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

Or. en

Motivazione

Spostato dal considerando 14 ai fini di chiarezza.

Emendamento 104

Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

(14 ter) La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.

Or. en

Emendamento 105

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di

Emendamento

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, **tenendo conto di studi scientifici e di raccomandazioni di esperti medici**, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli **destinati a produrre suoni**. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE)

sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'infiammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'infiammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Or. en

Emendamento 106

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione

Emendamento

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione

o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'infiammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili *e d'impiego improprio* sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'infiammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Or. en

Emendamento 107

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di prevedere una certa flessibilità nei casi in cui la sicurezza dei bambini non sia compromessa e qualora ciò sia necessario per mettere a disposizione sul mercato determinati giocattoli, dovrebbe essere possibile derogare ai divieti generici sulle sostanze chimiche nei giocattoli. Le deroghe ai divieti generici che consentono l'uso di sostanze vietate dovrebbero essere di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non esistono alternative **commercialmente** valide per la sostanza e quando l'uso della medesima non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione della sicurezza della sostanza nei giocattoli dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze chimiche nell'Unione.

Emendamento

(17) Al fine di prevedere una certa flessibilità nei casi in cui la sicurezza dei bambini non sia compromessa e qualora ciò sia necessario per mettere a disposizione sul mercato determinati giocattoli, dovrebbe essere possibile derogare ai divieti generici sulle sostanze chimiche nei giocattoli. Le deroghe ai divieti generici che consentono l'uso di sostanze vietate dovrebbero essere di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza in questione è considerato sicuro per i bambini, quando ***l'eliminazione o la sostituzione di tali sostanze vietate mediante modifiche della progettazione o altri materiali o componenti non è tecnicamente possibile, quando*** non esistono alternative ***tecnicamente*** valide per la sostanza, ***quando è stato presentato un piano di sostituzione*** e quando l'uso della medesima non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione della sicurezza della sostanza nei giocattoli dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze chimiche nell'Unione.

Or. en

Emendamento 108

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'uso del nichel nell'acciaio inossidabile e nei componenti che trasmettono corrente elettrica è stato considerato sicuro nei giocattoli dal comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti e dovrebbe essere **consentito**. Altre sostanze necessarie per la trasmissione della corrente elettrica dovrebbero essere consentite nei giocattoli per permettere la messa a disposizione di giocattoli elettrici, se tali sostanze sono completamente inaccessibili per un bambino che gioca con il giocattolo e quindi non presentano un rischio.

Emendamento

(19) L'uso del nichel nell'acciaio inossidabile e nei componenti che trasmettono corrente elettrica è stato considerato sicuro nei giocattoli dal comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti. **Tuttavia, poiché i bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli, il suo uso dovrebbe essere limitato**. Altre sostanze necessarie per la trasmissione della corrente elettrica dovrebbero essere consentite nei giocattoli per permettere la messa a disposizione di giocattoli elettrici, se tali sostanze sono completamente inaccessibili per un bambino che gioca con il giocattolo e quindi non presentano un rischio.

Or. en

Emendamento 109

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'uso del nichel nell'acciaio inossidabile e nei componenti che trasmettono corrente elettrica è stato considerato sicuro nei giocattoli dal comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti e dovrebbe essere consentito. Altre sostanze necessarie per la trasmissione della corrente elettrica dovrebbero essere consentite nei giocattoli per permettere la messa a disposizione di giocattoli elettrici, se tali sostanze sono

Emendamento

(19) L'uso del nichel nell'acciaio inossidabile e nei componenti che trasmettono corrente elettrica è stato considerato sicuro nei giocattoli dal comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti e dovrebbe essere consentito. Altre sostanze necessarie per la trasmissione della corrente elettrica dovrebbero essere consentite nei giocattoli per permettere la messa a disposizione di giocattoli elettrici, **solo** se tali sostanze

completamente inaccessibili per un bambino che gioca con il giocattolo e quindi *non presentano* un rischio.

sono completamente inaccessibili per un bambino che gioca con il giocattolo e quindi *si presume che non presentino* un rischio *sostanziale*.

Or. en

Emendamento 110
Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoș

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché le batterie sono disciplinate dal regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie del regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie]³⁵, i requisiti relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli non dovrebbero applicarsi alle batterie contenute in questi ultimi. Tuttavia i giocattoli che contengono batterie dovrebbero essere progettati in modo tale che le batterie siano difficilmente accessibili ai bambini.

³⁵ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento

(20) Poiché le batterie sono disciplinate dal regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie del regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie]³⁵, i requisiti relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli non dovrebbero applicarsi alle batterie contenute in questi ultimi. Tuttavia i giocattoli che contengono batterie dovrebbero essere progettati in modo tale che le batterie siano difficilmente accessibili ai bambini. *Nelle situazioni in cui, a causa della natura, delle dimensioni o del fattore di forma del giocattolo o dei piccoli dispositivi elettronici in esso contenuti, non sarebbe possibile progettare il giocattolo in cui la batteria interna sia rimovibile e sostituibile dall'utente finale, garantendo al contempo la sicurezza del bambino e l'uso continuato sicuro del giocattolo, il giocattolo può essere progettato in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo da operatori indipendenti.*

³⁵ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Or. en

Motivazione

In certain cases, it may be impossible to design the toy wherein the battery is both removable and replaceable by the consumer, but at the same time also inaccessible to children. For example, it could be unfeasible to use screws or other safeguard mechanisms in very small toys, in a way that preserves the play function and form factor of the toy. This is especially the case for when the toy includes sensitive small electronics which could also be damaged when replacing the battery. For that purpose, a manufacturer should have the flexibility to design the toy in such a way to put the child's safety first and so that the removal and replacement of the battery can only be done by an independent operator with specialized tools.

Emendamento 111

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, ove necessario. I valori limite per arsenico, cadmio, cromo VI, piombo, mercurio e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere **intenzionalmente** utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione.

Emendamento

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, ove necessario. I valori limite per arsenico, cadmio, cromo VI, piombo, mercurio e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione **e con la salute e la sicurezza del bambino durante tutto il suo sviluppo.**

Or. en

Emendamento 112

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La direttiva 2009/48/CE prevede valori limite per alcune sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca. È stato dimostrato che tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, che potrebbero essere altrettanto esposti a tali sostanze chimiche attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione. Questi valori limite dovrebbero quindi applicarsi a tutti i giocattoli. Dall'adozione dei valori limite per il bisfenolo A di cui alla direttiva 2009/48/CE, sono emersi nuovi dati scientifici. Nell'aprile del 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi per la salute pubblica derivanti dall'esposizione alimentare al bisfenolo A, concludendo che tale esposizione desta preoccupazioni per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età. L'EFSA ha stabilito una nuova dose giornaliera tollerabile di bisfenolo A, significativamente inferiore a quella precedente. Alla luce **di queste prove scientifiche, il bisfenolo A dovrebbe rientrare nel divieto generico per le sostanze CMR nei giocattoli.**

Emendamento

(22) La direttiva 2009/48/CE prevede valori limite per alcune sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca. ***In una famiglia con più di un figlio, è probabile che i bambini di età inferiore ai 36 mesi siano attratti dai giocattoli dei loro fratelli di età superiore ai 36 mesi, rendendo in pratica impossibile proteggere completamente i bambini di età inferiore ai 36 mesi dai giocattoli dei loro fratelli maggiori.*** È stato dimostrato che tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, che potrebbero essere altrettanto esposti a tali sostanze chimiche attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione. Questi valori limite dovrebbero quindi applicarsi a tutti i giocattoli. Dall'adozione dei valori limite per il bisfenolo A di cui alla direttiva 2009/48/CE, sono emersi nuovi dati scientifici. Nell'aprile del 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi per la salute pubblica derivanti dall'esposizione alimentare al bisfenolo A, concludendo che tale esposizione desta preoccupazioni per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età. L'EFSA ha stabilito una nuova dose giornaliera tollerabile di bisfenolo A, significativamente inferiore a quella precedente. Alla luce **delle somiglianze strutturali tra i diversi bisfenoli che comportano rischi comparabili per i bambini, e per evitare spiacevoli sostituzioni, i giocattoli non dovrebbero contenere bisfenoli.**

Or. en

Emendamento 113
Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie.

Emendamento

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie. ***Il rischio residuo potrebbe anche essere affrontato tramite un'etichetta digitale, come un codice QR.***

Or. en

Emendamento 114
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili.

Emendamento

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano ***chiaramente intelligibili***, leggibili e visibili. ***È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi relativi a parametri***

importanti quali la dimensione dei caratteri, la distanza e il contrasto.

Or. en

Emendamento 115

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili.

Emendamento

Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili. ***È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi relativi a parametri importanti quali la dimensione dei caratteri, la distanza e il contrasto.***

Or. en

Emendamento 116

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le

Emendamento

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le

avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili.

avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano **chiaramente intelligibili**, leggibili e visibili.

Or. en

Emendamento 117
Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) **Per garantire la consapevolezza di eventuali rischi connessi al giocattolo, soprattutto nei casi in cui l'acquisto avvenga tramite vendita a distanza e online, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano online chiaramente leggibili e immediatamente visibili.**

Or. en

Emendamento 118
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) **Considerato il ruolo importante svolto dai fornitori di mercati online nell'intermediazione della vendita o della promozione di giocattoli tra operatori commerciali e consumatori, dovrebbero essere riconosciuti come**

operatori economici. Dovrebbero essere stabiliti requisiti aggiuntivi per i fornitori di mercati online e dovrebbero essere ritenuti responsabili in ultima istanza delle questioni di sicurezza.

Or. en

Emendamento 119

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, **è opportuno autorizzarli a** nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata dei compiti tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è opportuno definire un elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Tra l'altro, per garantire l'applicabilità e la conformità al presente regolamento, nel caso in cui un fabbricante stabilito al di fuori dell'Unione nomini un rappresentante autorizzato, il mandato dovrebbe prevedere i compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento

(31) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento **e si garantisca che siano sempre tracciabili, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero sempre** nominare un rappresentante autorizzato **e sarebbe opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominarne uno** che svolga compiti specifici per loro conto. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata dei compiti tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è opportuno definire un elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Tra l'altro, per garantire l'applicabilità e la conformità al presente regolamento, nel caso in cui un fabbricante stabilito al di fuori dell'Unione nomini un rappresentante autorizzato, il mandato dovrebbe prevedere i compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020.

Or. en

Emendamento 120

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

**Proposta di regolamento
Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giocattoli che immettono sul mercato non **mettano a rischio** la sicurezza e la salute dei bambini in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, e che siano messi a disposizione sul mercato solo giocattoli conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento

(32) Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giocattoli che immettono sul mercato non **comportino rischi per** la sicurezza e la salute dei bambini in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili **e d'uso improprio**, e che siano messi a disposizione sul mercato solo giocattoli conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 121

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

**Proposta di regolamento
Considerando 33**

Testo della Commissione

(33) Occorre garantire che i giocattoli provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi a tutte le prescrizioni dell'Unione applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in relazione a tali giocattoli. Gli importatori dovrebbero quindi assicurarsi che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili, che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura del prodotto e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato competenti a fini di

Emendamento

(33) Occorre garantire che i giocattoli provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi a tutte le prescrizioni dell'Unione applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in relazione a tali giocattoli. Gli importatori **e i fornitori di mercati online** dovrebbero quindi assicurarsi che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili, che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura del prodotto e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di

ispezione.

vigilanza del mercato competenti a fini di ispezione.

Or. en

Emendamento 122

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Occorre garantire che i giocattoli provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi a tutte le prescrizioni dell'Unione applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in relazione a tali giocattoli. Gli importatori dovrebbero quindi assicurarsi che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili, che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura *del prodotto* e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato competenti a fini di ispezione.

Emendamento

(33) Occorre garantire che i giocattoli provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi a tutte le prescrizioni dell'Unione applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in relazione a tali giocattoli. Gli importatori dovrebbero quindi assicurarsi che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili, che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura **CE** e la documentazione *tecnica* redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato competenti a fini di ispezione.

Or. en

Emendamento 123

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) *Per quanto riguarda le vendite a distanza e online, il presente*

regolamento integra il regolamento (UE) 2023/988 e il regolamento (UE) 2019/1020. Se nell'Unione non vi è alcun operatore economico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, il mercato online è considerato l'importatore responsabile della conformità dei giocattoli venduti ai consumatori situati nell'Unione e si assume pertanto le responsabilità dell'importatore ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 124
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Nel mettere a disposizione sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, il distributore dovrebbe ***agire con la dovuta attenzione per garantire che la manipolazione del giocattolo non incida negativamente sulla conformità del medesimo al presente regolamento.***

Emendamento

(35) Nel mettere a disposizione sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, il distributore dovrebbe ***assicurarsi che questi giocattoli siano conformi ai requisiti dell'Unione applicabili.***

Or. en

Motivazione

Poiché il fabbricante e l'importatore sono tenuti a garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili dell'Unione, non costituirebbe un onere aggiuntivo per il distributore assumere lo stesso obbligo di assicurarsi che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili dell'Unione. Inoltre, la terminologia "dovuta attenzione" nella proposta della Commissione è vaga e non è chiaro cosa comporti esattamente.

Emendamento 125
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-

Marques

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Nel mettere a disposizione sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, il distributore dovrebbe ***agire con la dovuta attenzione per*** garantire che la manipolazione del giocattolo non incida negativamente sulla conformità del medesimo al presente regolamento.

Emendamento

(35) Nel mettere a disposizione sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, il distributore dovrebbe garantire che la manipolazione del giocattolo non incida negativamente sulla conformità del medesimo al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 126 Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Nel mettere a disposizione sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, il mercato online dovrebbe assicurarsi che questi giocattoli siano conformi ai requisiti dell'Unione applicabili.

Or. en

Motivazione

Sui mercati online dell'Unione è ancora presente un numero elevato di giocattoli non sicuri e non conformi, che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei bambini. Pertanto, i mercati online dovrebbero agire in modo responsabile. Questa lacuna attualmente esistente nel presente regolamento comprometterà l'intero regolamento se non verrà affrontata in modo adeguato.

Emendamento 127

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Gli operatori economici che immettono sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modificano un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, dovrebbero esserne considerati i fabbricanti e assumerne i relativi obblighi.

Emendamento

(37) Gli operatori economici che immettono sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modificano un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, dovrebbero esserne considerati i fabbricanti ***ai fini del presente regolamento*** e assumerne i relativi obblighi.

Or. en

Emendamento 128

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) ***Gli operatori economici*** che ***immettono*** sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure ***modificano*** un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, ***dovrebbero esserne considerati i fabbricanti*** e assumerne i relativi obblighi.

Emendamento

(37) ***La persona fisica o giuridica*** che ***immette*** sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure ***modifica in maniera sostanziale*** un prodotto in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, ***dovrebbe esserne considerata il fabbricante*** e assumerne i relativi obblighi.

Or. en

Emendamento 129

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi.

Emendamento

(38) ***I giocattoli devono essere conformi ai requisiti di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2023/988.*** Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi.

Or. en

Emendamento 130

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al fine di agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario conferire la presunzione di conformità ai giocattoli che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

(39) Al fine di agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario conferire la presunzione di conformità ai giocattoli che rispettano le norme armonizzate ***applicabili*** adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

³⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del

³⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Or. en

Emendamento 131

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali del presente regolamento, come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti essenziali quando il processo di normazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di opportune norme armonizzate, purché siano debitamente rispettati il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione.

Emendamento

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali del presente regolamento, come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti essenziali quando il processo di normazione è bloccato, **quando le norme sono insufficienti** o quando vi sono ritardi nella definizione di opportune norme armonizzate, purché siano debitamente rispettati il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione.

Or. en

Emendamento 132

Antonius Manders

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) La marcatura CE, che indica la conformità di un giocattolo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. È opportuno che nel presente regolamento siano fissate norme specifiche relative all'apposizione della marcatura CE in relazione ai giocattoli. Tali norme dovrebbero garantire un'adeguata visibilità della marcatura CE, al fine di facilitare la vigilanza del mercato dei giocattoli.

Emendamento

(41) La marcatura CE, che indica la conformità di un giocattolo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. È opportuno che nel presente regolamento siano fissate norme specifiche relative all'apposizione della marcatura CE in relazione ai giocattoli. Tali norme dovrebbero garantire un'adeguata visibilità della marcatura CE *fisica o digitale*, al fine di facilitare la vigilanza del mercato dei giocattoli.

Or. en

Motivazione

La marcatura CE significa che il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili, il che potrebbe essere riportato anche nel passaporto del prodotto che i fabbricanti dovrebbero creare per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa applicabile dell'Unione.

Emendamento 133

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. Il passaporto del prodotto dovrebbe sostituire la dichiarazione UE di conformità ai sensi della direttiva

Emendamento

(42) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto *digitale* del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. Il passaporto del prodotto dovrebbe sostituire la dichiarazione UE di conformità ai sensi della direttiva

2009/48/CE e includere gli elementi necessari per valutare la conformità del giocattolo alle prescrizioni applicabili e alle norme armonizzate o ad altre specifiche. Per facilitare i controlli sui giocattoli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, e per consentire ai soggetti della catena di fornitura e ai consumatori di accedere alle informazioni sul giocattolo, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sul giocattolo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero avere accesso immediato alle informazioni sul giocattolo attraverso il vettore di dati.

2009/48/CE e includere gli elementi necessari per valutare la conformità del giocattolo alle prescrizioni applicabili e alle norme armonizzate o ad altre specifiche. Per facilitare i controlli sui giocattoli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, e per consentire ai soggetti della catena di fornitura e ai consumatori di accedere alle informazioni sul giocattolo, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sul giocattolo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero avere accesso immediato alle informazioni sul giocattolo attraverso il vettore di dati.

Or. en

Emendamento 134
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Poiché il passaporto del prodotto sostituirà la dichiarazione UE di conformità, è fondamentale chiarire che, creando il passaporto del prodotto per un giocattolo e apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il giocattolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che se ne assume la piena responsabilità.

Emendamento

(45) Poiché il passaporto del prodotto sostituirà la dichiarazione UE di conformità, è fondamentale chiarire che, creando il passaporto del prodotto per un giocattolo e apponendo ***anche*** la marcatura CE ***sul passaporto digitale del prodotto e sulla documentazione tecnica***, il fabbricante dichiara che il giocattolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che se ne assume la piena responsabilità.

Or. en

Motivazione

While the CE marking is a way for manufacturers to indicate that their toy is in conformity with the applicable requirements in this legislation, it's not a guarantee of toy safety. Its appearance on toys and many other products is misleading for consumers, also because not all consumer goods are required to bear it. It leads to curious examples like a bed for a baby being exempted from having to bear the CE marking, contrary to a bed for a baby doll, which as toy, must carry it. The CE Marking should therefore be removed from the toy or its packaging and relegated to the technical file (as well as to the DPP pursuant to article 17 and annex VI of this Regulation). In this regard, it is also important to add an indent about the CE marking in annex V regarding the elements to be included in the technical documentation.

Emendamento 135

Beata Mazurek

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono giocattoli a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda il produttore di giocattoli istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del

*produttore di cui al presente regolamento.
Le norme sulla tracciabilità degli
operatori commerciali che vendono
giocattoli sono soggette alle norme di
applicazione di cui al regolamento (UE)
2022/2065.*

Or. en

Emendamento 136

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

(52) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni.

Emendamento

(52) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni. ***Un'analoga pubblicazione dovrebbe essere fornita nel caso in cui diventino operativi ulteriori sistemi informatici doganali.***

Or. en

Emendamento 137

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Per garantire che i giocattoli rispettino i requisiti essenziali, è necessario stabilire adeguate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi. Il controllo interno della produzione che si basa sulla responsabilità del fabbricante in merito alla valutazione della conformità è adeguato qualora il fabbricante abbia seguito norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o specifiche comuni riguardanti tutti i requisiti particolari di sicurezza del giocattolo. Qualora non esistano norme armonizzate o specifiche comuni applicabili, il giocattolo dovrebbe essere sottoposto a una verifica da parte di terzi, in questo caso all'esame UE del tipo. Lo stesso dovrebbe valere se tali norme o una di esse è stata pubblicata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure se il fabbricante non ha seguito o ha seguito solo in parte tali norme o specifiche. Qualora il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi, il fabbricante dovrebbe sottoporre il giocattolo all'esame UE del tipo.

Emendamento

(56) Per garantire che i giocattoli rispettino i requisiti essenziali, è necessario stabilire adeguate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi. Il controllo interno della produzione che si basa sulla responsabilità del fabbricante in merito alla valutazione della conformità è adeguato qualora il fabbricante abbia seguito norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o specifiche comuni riguardanti tutti i requisiti particolari di sicurezza del giocattolo. Qualora non esistano norme armonizzate o specifiche comuni applicabili, il giocattolo dovrebbe essere sottoposto a una verifica da parte di terzi, in questo caso all'esame UE del tipo. Lo stesso dovrebbe valere se tali norme o una di esse è stata pubblicata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure se il fabbricante non ha seguito o ha seguito solo in parte tali norme o specifiche. **Inoltre**, qualora il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi, il fabbricante dovrebbe sottoporre il giocattolo all'esame UE del tipo.

Or. en

Emendamento 138

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra **di ottemperare** ai

Emendamento

(58) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra **che il giocattolo**

criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

ottempera ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che *il giocattolo* è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 139

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i giocattoli da immettere sul mercato, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate che eseguono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate. In particolare, ***si dovrebbe evitare un*** ricorso eccessivo ad affiliate e subappaltatori che metterebbe in dubbio la competenza dell'organismo notificato o la sua vigilanza da parte dell'autorità di notifica.

Emendamento

(60) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i giocattoli da immettere sul mercato, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate che eseguono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate. In particolare, ***gli Stati membri dovrebbero adottare le opportune misure correttive di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 nei casi in cui un organismo di valutazione della conformità faccia ricorso*** eccessivo ad affiliate e subappaltatori che metterebbe in dubbio la competenza dell'organismo notificato o la sua vigilanza da parte dell'autorità di notifica.

Or. en

Emendamento 140

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(67 bis) I dati relativi agli infortuni sono scarsi e raccolti in modo disomogeneo nell'UE, rendendo difficile valutare l'effetto del quadro normativo in materia di sicurezza dei giocattoli sulla protezione della salute e della sicurezza dei bambini. Una banca dati paneuropea consentirebbe di monitorare adeguatamente l'impatto e l'efficacia delle norme di sicurezza dell'UE. I dati relativi agli infortuni potrebbero anche fornire informazioni pertinenti ai fabbricanti, alle organizzazioni di normazione e ai futuri responsabili delle decisioni in merito alla progettazione, alle caratteristiche di sicurezza e ad altri elementi necessari per migliorare la sicurezza dei giocattoli. Nell'istituire tale banca dati, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli esperti del settore e trarre ispirazione da banche dati analoghe già esistenti e che aiutano il settore nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 141

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68) Al fine di tener conto del progresso

(68) Al fine di tener conto del progresso

tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo deroghe per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici.

tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche *e ai valori limite* nei giocattoli e concedendo deroghe per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici.

Or. en

Emendamento 142

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento Considerando 68

Testo della Commissione

(68) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo deroghe per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici.

Emendamento

(68) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo *o eliminando* deroghe per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici.

Or. en

Emendamento 143

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁴⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(71) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti *e portatori di interessi*, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁴⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 144

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione

(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto del prodotto per i giocattoli, e

Emendamento

(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto del prodotto per i giocattoli, e

per determinare se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti debba essere ritenuto un giocattolo ai fini del presente regolamento. In casi eccezionali in cui ciò sia necessario per gestire nuovi rischi emergenti che non sono affrontati adeguatamente dai requisiti particolari di sicurezza, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** che stabiliscano misure specifiche riguardo ai giocattoli o alle categorie di giocattoli messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio per i bambini. **È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.**

per determinare se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti debba essere ritenuto un giocattolo ai fini del presente regolamento. In casi eccezionali in cui ciò sia necessario per gestire nuovi rischi emergenti che non sono affrontati adeguatamente dai requisiti particolari di sicurezza, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **delegati** che stabiliscano misure specifiche riguardo ai giocattoli o alle categorie di giocattoli messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio per i bambini.

⁴¹ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).**

Or. en

Emendamento 145

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Obiettivo e oggetto

Or. en

Emendamento 146

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli, garantendo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli, garantendo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Le disposizioni del presente regolamento si basano sul principio di precauzione, in quanto poggia sul principio secondo cui i fabbricanti, gli importatori e gli altri operatori economici, compresi i fornitori di mercati online, devono fabbricare, immettere e mettere a disposizione sul mercato solo giocattoli che non incidono negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei bambini e di altre persone.

Or. en

Emendamento 147

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli, garantendo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Emendamento

L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un elevato livello di protezione dei consumatori e un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini.

Or. en

Emendamento 148

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna

Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli, garantendo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Emendamento

L'obiettivo del presente regolamento è garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Or. en

Emendamento 149

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli immessi o messi a disposizione sul mercato che si basano sul principio di precauzione. Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo giocattoli che non incidono negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei bambini e di altre persone.

Emendamento

Or. en

Emendamento 150

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione, contribuendo a rafforzare il mercato unico.

Or. en

Emendamento 151

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica tenendo conto del principio di precauzione.

Or. en

Emendamento 152

Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, ***o da bambini di qualsiasi altra fascia di età specifica inferiore a 14 anni***, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini della fascia di età in questione.

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini della fascia di età in questione.

Emendamento 153

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, ***o da bambini di qualsiasi altra fascia di età specifica inferiore a 14 anni***, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini ***della fascia di età in questione***.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini ***di diverse fasce di età***.

Emendamento 154

Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare*** atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui

Emendamento

3. ***La Commissione adotta prima dell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 56*** atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di

all'articolo 50, paragrafo 2.

esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Alle aziende occorre tempo per adeguare i rispettivi prodotti. Pertanto, l'atto di esecuzione dovrebbe essere adottato prima dell'applicazione del regolamento, 30 mesi dopo l'entrata in vigore. Per questo motivo, vedere anche la modifica dell'articolo 56, terza frase.

Emendamento 155

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se **specifici prodotti o** categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se **specifiche** categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 156

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** per determinare se specifici prodotti o

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati** per determinare se specifici prodotti o

categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, **paragrafo 2**.

categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Or. en

Emendamento 157

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

Emendamento

4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti **con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento**;

Or. en

Emendamento 158

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica;

Emendamento

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; **il mercato online o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla**

fabbricazione dei giocattoli o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 159

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica;

Emendamento

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica ***o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;***

Or. en

Emendamento 160

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore **e** il fornitore di servizi di logistica;

Emendamento

8) "operatore economico": il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore, il fornitore di servizi di logistica **e il mercato online;**

Or. en

Emendamento 161

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9) "mercato online": *il mercato online quale definito* all'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/988;

Emendamento

9) "mercato online": *un servizio che utilizza un software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore commerciale, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri operatori commerciali o consumatori, conformemente* all'articolo 2, punto 17), della direttiva (UE) 2011/83;

Or. en

Emendamento 162

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9) "mercato online": il mercato online quale definito all'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/988;

Emendamento

9) "mercato online": il mercato online quale definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2019/2161;

Or. en

Emendamento 163

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

12) "marcatura CE": una marcatura

Emendamento

12) "marcatura CE": una marcatura

mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

fisica o digitale mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

Or. en

Motivazione

La marcatura CE significa che il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili, il che potrebbe essere riportato anche nel passaporto del prodotto che i fabbricanti dovrebbero creare per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa applicabile dell'Unione.

Emendamento 164

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "giocattolo": un prodotto progettato o destinato, esclusivamente o meno, all'uso nel gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni, dotato o meno di elementi digitali che consentono una connessione diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete;

Or. en

Emendamento 165

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "giocattolo": prodotti progettati o destinati, esclusivamente o meno, all'uso

nel gioco da parte di bambini, dotati o meno di elementi digitali che consentono una connessione diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete;

Or. en

Emendamento 166

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*12 bis) "destinato all'uso da parte di":
l'operatore economico ha fabbricato il prodotto con un'intenzione specifica esplicitamente menzionata nelle istruzioni del prodotto o in qualsiasi altro documento di tale prodotto;*

Or. en

Emendamento 167

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*12 ter) "ragionevolmente prevedibile":
indicazione atta a permettere a un consumatore medio, sia esso genitore o supervisore, di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini di varie età;*

Or. en

Emendamento 168

Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14**

Testo della Commissione

14) "vettore di dati": ***il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;***

Emendamento

14) "vettore di dati": ***vettore di dati quale definito all'articolo 2, punto 30) del regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];***

Or. en

Motivazione

Coerenza con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile.

Emendamento 169

Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15**

Testo della Commissione

15) "identificativo univoco del prodotto": ***la stringa univoca di caratteri che identifica i giocattoli e consente il collegamento via web al passaporto del prodotto;***

Emendamento

15) "identificativo univoco del prodotto": ***identificativo univoco del prodotto quale definito all'articolo 2, punto 31) del regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];***

Or. en

Motivazione

Coerenza con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile.

Emendamento 170

Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "identificativo univoco dell'operatore": *la stringa univoca di caratteri che identifica i soggetti che intervengono nella catena del valore dei giocattoli;*

Emendamento

16) "identificativo univoco dell'operatore": *identificativo univoco dell'operatore quale definito all'articolo 2, punto 32) del regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];*

Or. en

Motivazione

Coerenza con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile.

Emendamento 171

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

23 bis) "danno": le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute, inclusi gli effetti sulla salute mentale o sulla salute a lungo termine;

Or. en

Emendamento 172

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione

28) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020;

Emendamento

28) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020 **quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro;**

Or. en

Emendamento 173

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis) "organismo notificato": un'autorità designata da uno Stato membro a norma degli articoli 25 e 26 quale responsabile della valutazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità nel territorio di tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 174

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

29) "giocattolo funzionale": un

29) "giocattolo funzionale": un

giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto, ***se comporta per i bambini un livello di rischio simile a quello che il modello reale produce per gli adulti;***

Or. en

Emendamento 175

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 32

Testo della Commissione

32) "giocattolo chimico": un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche;

Emendamento

32) "giocattolo chimico": un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche ***e destinato a essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;***

Or. en

Emendamento 176

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 33

Testo della Commissione

33) "gioco olfattivo da tavolo": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

Emendamento

33) "gioco olfattivo da tavolo": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere ***o a combinare*** diversi odori o profumi;

Or. en

Emendamento 177

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 34

Testo della Commissione

34) "kit cosmetico": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti cosmetici come profumi, saponi, creme, shampoo, balsami, bagnoschiuma, dentifrici nonché lucidalabbra, rossetti e altri trucchi;

Emendamento

34) "kit cosmetico": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti cosmetici come profumi, saponi, creme, shampoo, balsami, bagnoschiuma, dentifrici nonché lucidalabbra, rossetti e altri trucchi ***o a usarli su bambole e action figures o sul proprio corpo;***

Or. en

Emendamento 178

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 35

Testo della Commissione

35) "gioco gustativo": un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi;

Emendamento

35) "gioco gustativo": un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi ***senza l'uso di alcuna fonte di calore;***

Or. en

Emendamento 179

Beata Mazurek

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri non *ostacolano*, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.

1. Gli Stati membri non *impediscono*, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 180

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.*

soppresso

Durante le fiere, le mostre e le dimostrazioni sono adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Or. en

Emendamento 181

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

soppresso

Or. en

Emendamento 182

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Emendamento

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile, **sull'imballaggio o sullo stand espositivo**, specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Or. en

Emendamento 183

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati

Emendamento

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati

membri **non impediscono** l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

membri **possono consentire** l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Or. en

Emendamento 184

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Durante le fiere, le mostre e le dimostrazioni sono adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 185

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute ***degli*** utilizzatori o ***di*** terzi, ***compresa la salute psicologica e mentale, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini,*** quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute ***dei bambini, siano essi gli*** utilizzatori o terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile, ***anche*** in considerazione ***della salute psicologica e mentale, dello sviluppo cognitivo e*** del comportamento dei bambini ***in determinate fasce di età.***

Emendamento 186

Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, ***compresa la salute psicologica e mentale, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini***, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento 187

Beata Mazurek

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, ***compresa la salute psicologica e mentale, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini***, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento 188

Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, ***compresa la salute psicologica e mentale***, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Or. en

Emendamento 189

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel valutare il rischio di cui al primo comma, si tiene conto dell'abilità ***degli*** utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza. ***Se un giocattolo è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 36 mesi o appartenenti ad altre fasce di età specificate, si tiene conto dell'abilità degli utilizzatori appartenenti a tale specifica fascia d'età.***

Emendamento

Nel valutare il rischio di cui al primo comma, si tiene conto dell'abilità ***del gruppo di*** utilizzatori ***a cui è destinato*** e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza.

Or. en

Emendamento 190

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano un'avvertenza generale che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Emendamento

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, ***nonché la salute e la sicurezza dei bambini e di altre persone***, i giocattoli recano un'avvertenza generale che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Or. en

Emendamento 191
Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano un'avvertenza generale che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima ***o massima*** dell'utilizzatore e, se del caso, ***le abilità richieste dell'utilizzatore***, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Emendamento

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano un'avvertenza generale che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima dell'utilizzatore e, se del caso, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Or. en

Emendamento 192

Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano un'avvertenza **generale** che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima **o massima** dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Emendamento

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano un'avvertenza che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Or. en

Emendamento 193

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli **di piccole dimensioni** venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Emendamento

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso, **se la superficie del giocattolo lo consente; in caso contrario, le avvertenze dovrebbero essere apposte sull'etichetta.**

Or. en

Emendamento 194
Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Emendamento

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. ***Il rischio residuo può essere affrontato anche mediante un'etichetta digitale.*** Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Or. en

Emendamento 195
Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Emendamento

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, ***accessibile***, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Or. en

Emendamento 196

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Emendamento

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità **e la leggibilità. In particolare, le avvertenze presentano le seguenti caratteristiche:**

- a) si distinguono chiaramente dallo sfondo;**
- b) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;**
- c) l'altezza x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 1,4 mm;**
- d) la distanza tra due righe è adeguata per consentire la facile leggibilità della dimensione dei caratteri prescelta;**
- e) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.**

Or. en

Emendamento 197

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Emendamento

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità **e la leggibilità. La Commissione adotta atti di esecuzione che**

stabiliscono i criteri relativi alla visibilità e alla leggibilità delle avvertenze dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 198

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Emendamento

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità *e la leggibilità. In particolare, le avvertenze presentano le caratteristiche di cui all'allegato III.*

Or. en

Emendamento 199

Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Emendamento

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza *e online*. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità. *Le avvertenze online sono immediatamente visibili.*

Or. en

Emendamento 200

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Emendamento

Le avvertenze ***che potrebbero determinare la decisione di acquistare un giocattolo*** sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Or. en

Emendamento 201

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione dei bambini o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini ***che l'uso dei giocattoli comporta***, e sul modo di evitare tali pericoli e rischi.

Emendamento

4. Le etichette e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione dei bambini o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini ***considerando la fascia d'età dei bambini a cui i giocattoli sono destinati***, e sul modo di evitare tali pericoli e rischi.

Or. en

Emendamento 202

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di immettere i giocattoli sul mercato, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 23 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'articolo 22.

Emendamento

Prima di immettere i giocattoli sul mercato, i fabbricanti ***eseguono un'analisi interna dei rischi e*** redigono la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 23 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 203

Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***appongono la marcatura "CE" conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;***

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

While the CE marking is a way for manufacturers to indicate that their toy is in conformity with the applicable requirements in this legislation, it's not a guarantee of toy safety. Its appearance on toys and many other products is misleading for consumers, also because not all consumer goods are required to bear it. It leads to curious examples like a bed for a baby being exempted from having to bear the CE marking, contrary to a bed for a baby doll, which as toy, must carry it. The CE Marking should therefore be removed from the toy or its packaging and relegated to the technical file (as well as to the DPP pursuant to article 17 and annex VI of this Regulation). In this regard, it is also important to add an indent about the CE marking in annex V regarding the elements to be included in the technical documentation.

Emendamento 204

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fabbricanti **conservano** la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto del prodotto.

Emendamento

3. I fabbricanti **aggiornano** la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per un periodo di **almeno** 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo modello** del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto del prodotto.

Or. en

Emendamento 205

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto del prodotto.

Emendamento

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per un periodo di **almeno** 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo modello** del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto del prodotto.

Or. en

Emendamento 206

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **necessario** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i

Emendamento

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **opportuno** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i

fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Or. en

Emendamento 207

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **necessario** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Emendamento

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **opportuno** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Or. en

Emendamento 208

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **necessario** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Emendamento

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **opportuno** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Or. en

Emendamento 209

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna

Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I fabbricanti garantiscono che sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o di modello oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Emendamento

5. I fabbricanti garantiscono che sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o di modello oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione **e sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori**, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Or. en

Emendamento 210

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I fabbricanti garantiscono che sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o di modello oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Emendamento

5. I fabbricanti garantiscono che sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o di modello oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione **e sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori**, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Or. en

Emendamento 211

Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato *e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.*

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato.

Or. en

Motivazione

Tutte queste informazioni saranno disponibili nel passaporto del prodotto.

Emendamento 212

Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio *o* in un documento di accompagnamento del giocattolo. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del giocattolo *o nel passaporto del prodotto*. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento 213
Beata Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale **ed** elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia **possibile**, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale **o** elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia **fattibile**, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento 214
Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, **comprese le persone con disabilità**, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento 215

Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere, **sulla base delle informazioni in loro possesso**, che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 216

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme **al presente regolamento** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme **alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 217

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme **al presente regolamento** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme **alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 218

Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere, **sulla base delle informazioni in loro possesso**, che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Or. en

Emendamento 219

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi ***alla non conformità*** e a qualsiasi misura correttiva adottata; e

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi ***ai rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori*** e a qualsiasi misura correttiva adottata ***e se disponibili, relativi alla quantità, per Stato membro, dei giocattoli ancora in circolazione sul mercato***; e

Or. en

Emendamento 220

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi ***alla non conformità*** e a qualsiasi misura correttiva adottata; e

Emendamento

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi ***ai rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori*** e a qualsiasi misura correttiva adottata; e

Or. en

Emendamento 221

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I fabbricanti garantiscono che gli

Emendamento

10. I fabbricanti garantiscono che gli

altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e i mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità *individuata* dai fabbricanti.

altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e i **fornitori di** mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità **o rischio per la salute o l'ambiente individuato** dai fabbricanti **nonché di qualsiasi azione correttiva, ritiro o richiamo**.

Or. en

Emendamento 222
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e i mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati **tempestivamente** di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti.

Emendamento

10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e i mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati **immediatamente** di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 7, paragrafo 8, e con l'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 223
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Un fabbricante può nominare* un rappresentante autorizzato mediante un mandato scritto.

1. *Prima di mettere a disposizione sul mercato dell'Unione un giocattolo, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione nominano* un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto. *Anche un fabbricante stabilito nell'Unione può nominarne uno.*

Or. en

Emendamento 224

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante e fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato su loro richiesta. Il mandato *consente* al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:

Emendamento

3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante e fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato su loro richiesta. Il mandato *conferisce* al rappresentante autorizzato *il potere* di eseguire almeno i compiti seguenti:

Or. en

Emendamento 225

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) verificare che il passaporto del prodotto e la documentazione tecnica siano stati redatti e che il fabbricante abbia eseguito un'appropriata procedura di valutazione della conformità;

Or. en

Emendamento 226

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tali documenti;

Emendamento

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di **almeno** 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo modello** del giocattolo oggetto di tali documenti;

Or. en

Emendamento 227

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tali documenti;

Emendamento

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di **almeno** 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo modello** del giocattolo oggetto di tali documenti;

Or. en

Emendamento 228

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

Emendamento

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo ***in una lingua ufficiale che può essere facilmente compresa dall'autorità;***

Or. en

Emendamento 229

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

Emendamento

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo ***in una lingua ufficiale che può essere compresa dall'autorità;***

Or. en

Emendamento 230

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) qualora il rappresentante autorizzato ritenga o abbia motivo di ritenere che un giocattolo comporti rischi per la salute e la sicurezza o non sia altrimenti conforme al presente regolamento, ne informa il fabbricante;

Or. en

Emendamento 231

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare ***in modo efficace*** i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato ***scritto***.

Or. en

Emendamento 232

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare ***in modo efficace*** i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Or. en

Emendamento 233

Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Emendamento

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare ***in modo efficace*** i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Or. en

Emendamento 234

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) revocare immediatamente il mandato se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento e informarne immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui è stabilito;

Or. en

Emendamento 235

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) qualora il rappresentante autorizzato ritenga o abbia motivo di ritenere che un giocattolo sia un prodotto pericoloso, ne informa il fabbricante;

Or. en

Emendamento 236

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante;

Or. en

Emendamento 237

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quinquies) in caso di cambio di rappresentante autorizzato, le modalità dettagliate del cambio sono definite

chiaramente in un accordo tra il fabbricante, ove possibile il rappresentante autorizzato uscente e il nuovo rappresentante autorizzato. Tale accordo verte almeno sulla data di cessazione del mandato del rappresentante autorizzato uscente e sulla data di inizio del mandato del nuovo rappresentante autorizzato, nonché sul trasferimento dei documenti, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla riservatezza e ai diritti di proprietà.

Or. en

Emendamento 238

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al termine del suo mandato, un rappresentante autorizzato nominato ne informa l'autorità di vigilanza del mercato e fornisce le informazioni relative al nome della società che rappresenta, alla denominazione commerciale registrata o al marchio registrato e all'indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato.

Or. en

Emendamento 239

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti del prodotto conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

e) le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti del prodotto conformemente all'articolo **17, paragrafo 2 e all'articolo** 19, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 240
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti del prodotto conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

Emendamento

e) le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti del prodotto conformemente all'articolo **17, paragrafo 2 e all'articolo** 19, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

While the CE marking is a way for manufacturers to indicate that their toy is in conformity with the applicable requirements in this legislation, it's not a guarantee of toy safety. Its appearance on toys and many other products is misleading for consumers, also because not all consumer goods are required to bear it. It leads to curious examples like a bed for a baby being exempted from having to bear the CE marking, contrary to a bed for a baby doll, which as toy, must carry it. The CE Marking should therefore be removed from the toy or its packaging and relegated to the technical file (as well as to the DPP pursuant to article 17 and annex VI of this Regulation). In this regard, it is also important to add an indent about the CE marking in annex V regarding the elements to be included in the technical documentation.

Emendamento 241
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) il giocattolo rechi la marcatura CE

Emendamento

soppresso

conformemente all'articolo 16;

Or. en

Motivazione

While the CE marking is a way for manufacturers to indicate that their toy is in conformity with the applicable requirements in this legislation, it's not a guarantee of toy safety. Its appearance on toys and many other products is misleading for consumers, also because not all consumer goods are required to bear it. It leads to curious examples like a bed for a baby being exempted from having to bear the CE marking, contrary to a bed for a baby doll, which as toy, must carry it. The CE Marking should therefore be removed from the toy or its packaging and relegated to the technical file (as well as to the DPP pursuant to article 17 and annex VI of this Regulation). In this regard, it is also important to add an indent about the CE marking in annex V regarding the elements to be included in the technical documentation.

Emendamento 242

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **non immettono** il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **informano il fabbricante e si astengono dall'immettere** il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme **dal fabbricante**.

Or. en

Emendamento 243

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. ***Gli importatori si assicurano che le informazioni richieste dal diritto dell'Unione che figurano sull'etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.***

Or. en

Emendamento 244
Beata Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati ***sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile,*** sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Or. en

Emendamento 245
Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale

registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati ***sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile,*** sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati, sull'imballaggio ***del giocattolo*** o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Or. en

Emendamento 246

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente ***il fabbricante***, le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità, ***o ai rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori***, e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. en

Emendamento 247

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno

motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi **alla non conformità** e a qualsiasi misura correttiva adottata.

motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente **il fabbricante**, le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, **il mercato online**, fornendo in particolare i dettagli relativi **ai rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori** e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. en

Emendamento 248

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli importatori tengono, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Emendamento

7. Gli importatori tengono, per un periodo di **almeno** 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo modello** del giocattolo, l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Or. en

Emendamento 249

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *Se l'importatore sospende l'attività per vari motivi, ne informa le autorità di vigilanza del mercato e mette a disposizione di tali autorità tutte le documentazioni tecniche di cui all'articolo 23.*

Or. en

Emendamento 250

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Gli importatori garantiscono che tutti gli operatori economici pertinenti e i fornitori di mercati online nella catena di fornitura interessata siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità o rischio per la salute o l'ambiente individuato da essi nonché di qualsiasi azione correttiva, ritiro o richiamo.*

Or. en

Emendamento 251

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati.

Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i **fornitori di** mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati.

Emendamento 252

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. Se non è possibile identificare l'importatore, il distributore o il rappresentante autorizzato e il giocattolo è messo a disposizione attraverso un mercato online, il fornitore di tale mercato online è considerato l'importatore ai fini del presente regolamento ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi dell'importatore di cui al presente articolo.

Emendamento 253

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Quando*** mettono a disposizione sul mercato ***un giocattolo, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni del*** presente regolamento.

1. ***I distributori*** mettono a disposizione sul mercato ***solo giocattoli conformi al*** presente regolamento.

Emendamento 254

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Quando** mettono a disposizione sul mercato **un giocattolo, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni del** presente regolamento.

Emendamento

1. **I distributori** mettono a disposizione sul mercato **solo giocattoli conformi al** presente regolamento.

Or. en

Emendamento 255
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando mettono a disposizione sul mercato un giocattolo, i distributori **agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni del** presente regolamento.

Emendamento

1. Quando mettono a disposizione sul mercato un giocattolo, i distributori **immettono sul mercato solo giocattoli conformi al** presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Poiché il fabbricante e l'importatore sono tenuti a garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili dell'Unione, non costituirebbe un onere aggiuntivo per il distributore assumere lo stesso obbligo di assicurarsi che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili dell'Unione. Inoltre, la terminologia "dovuta attenzione" nella proposta della Commissione è vaga e non è chiaro cosa comporti esattamente.

Emendamento 256
Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando mettono a disposizione sul mercato un giocattolo, i distributori **agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle** prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

1. Quando mettono a disposizione sul mercato un giocattolo, i distributori **rispettano le** prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 257
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il giocattolo rechi un vettore di dati conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, **e la marcatura CE conformemente all'articolo 16, e**

Emendamento

b) il giocattolo rechi un vettore di dati conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, e;

Or. en

Motivazione

While the CE marking is a way for manufacturers to indicate that their toy is in conformity with the applicable requirements in this legislation, it's not a guarantee of toy safety. Its appearance on toys and many other products is misleading for consumers, also because not all consumer goods are required to bear it. It leads to curious examples like a bed for a baby being exempted from having to bear the CE marking, contrary to a bed for a baby doll, which as toy, must carry it. The CE Marking should therefore be removed from the toy or its packaging and relegated to the technical file (as well as to the DPP pursuant to article 17 and annex VI of this Regulation). In this regard, it is also important to add an indent about the CE marking in annex V regarding the elements to be included in the technical documentation.

Emendamento 258
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **non lo mettono** a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme.

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **informano il fabbricante e si astengono dal metterlo** a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme **dal fabbricante**.

Or. en

Emendamento 259

Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate **immediatamente** le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 7, paragrafo 8, e con l'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 260

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo

di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente ***il fabbricante o l'importatore, se applicabile,*** le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità ***o al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori*** e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. en

Emendamento 261
Antonius Manders, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Article10 bis.

Obblighi dei mercati online

1. Quando mettono a disposizione sul mercato un giocattolo, i mercati online immettono sul mercato solo giocattoli conformi al presente regolamento.

2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un giocattolo, i mercati online verificano che siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato;

b) il giocattolo rechi un vettore di dati conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, e la marcatura CE conformemente all'articolo 16, e

c) il fabbricante e l'importatore s siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 11, e all'articolo 9, paragrafo 3.

I mercati online che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza non immettono il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme.

I mercati online che ritengono o hanno motivo di credere che il giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

a) il fabbricante o l'importatore;

b) le autorità di vigilanza del mercato, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988;

c) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.

3. I mercati online garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

4. I mercati online che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione garantiscono di adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

I mercati online che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo,

fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5. I mercati online, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato.

Or. en

Motivazione

Sui mercati online dell'Unione è ancora presente un numero elevato di giocattoli non sicuri e non conformi, che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei bambini. Pertanto, i mercati online dovrebbero agire in modo responsabile. Questa lacuna attualmente esistente nel presente regolamento comprometterà l'intero regolamento se non verrà affrontata in modo adeguato.

Emendamento 262

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***agli importatori e ai distributori***

Emendamento

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***ad altri operatori economici***

Or. en

Emendamento 263

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***agli importatori e ai distributori***

Emendamento

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***ad altre persone***

Or. en

Emendamento 264
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Emendamento

Un importatore o distributore ***o fornitore di un mercato online*** è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 265
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione

Un importatore ***o*** distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi

Emendamento

Un importatore, distributore ***o fornitore di un mercato online*** è ritenuto un fabbricante ai fini del presente

del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

regolamento, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 266

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è ***soggetto*** agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Emendamento

Una persona fisica o giuridica è ritenuta un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è ***soggetta*** agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 267

Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva la prescrizione secondo cui esiste un operatore economico stabilito nell'Unione a norma dell'articolo 4,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 [regolamento sulla vigilanza del mercato] che è responsabile dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, qualora si accerti che tale operatore economico non esiste nell'Unione nel caso di giocattoli importati venduti online, il mercato online è considerato l'importatore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi dell'importatore di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

The addition of Article 11a closes a legal loophole where online sales are performed by economic operators not established in the EU. As mentioned in the impact assessment, EU consumers are able to buy from websites toys which are not compliant with the rules on the Union market. This new Article would also ensure that manufacturers producing compliant toys, and legitimate importers of toys, would be protected from unfair competition from rogue traders and other non-compliant third-country sellers, especially in online marketplaces. Article 11a is also consistent with the proposed regulation establishing the Union Customs Code and the European Union Customs Authority that place greater responsibility on online intermediaries to address the sharp increase in low-value shipments to the EU from e-commerce transactions. Under the proposal, online intermediaries in distance business-to-consumer transactions will act as the “deemed importer” who must provide or make available the information necessary to release the goods for free circulation and relating to VAT and is responsible for the customs debt. Accordingly, online intermediaries in distance business-to-consumer transactions will be responsible for customs matters under the proposal. Given that the proposal provides for the enforcement of non-customs legislation through the concentration of controls at the border in “one-stop-shops”, placing responsibility on online marketplaces for both regulatory and customs matters could promote administrative efficiency and facilitate controls carried out on imported toys.